



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Settore contenzioso civile

R.G. n. 23/2023

Il Giudice,

nel procedimento ex artt. 2388 e 2378 comma 3 e 4 c.c. vertente tra

SANDRO PIETRUCCI (PRCSDR81T14C773O) e **ERMINIO PEPE**
(PPERMN70T29C773G), rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Bianchini

RICORRENTI

e

UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

RESISTENTE CONTUMACE

dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 15.3.2023 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;

letti gli atti,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex artt. 2388 e 2378 comma 3 e 4 c.c. depositato il 2.1.2023, Sandro Pietrucci ed Emilio Pepe, in qualità di soci dell'Università Agraria di Civitavecchia, hanno domandato in via cautelare la sospensione delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.3.2022, nn. 7, 8, 9, 10 del 27.7.2022, nn. 12 e 13 del 15.9.2022 e n. 21 del 6.12.2022, dagli stessi impugnate in quanto affette da inesistenza e nullità, domandando contestualmente la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.c..

Fissata l'udienza di comparizione delle parti - sostituita dalle note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - l'Università resistente è rimasta contumace.

2. Le argomentazioni svolte dai ricorrenti a fondamento della dedotta invalidità delle delibere impugnate si fondano sulla ritenuta inesistenza della delibera n. 4 del 31.3.2022, con la quale il CdA, preso atto della temporanea interdizione del Presidente Daniele De Paolis dall'esercizio delle proprie funzioni in virtù della misura cautelare interdittiva emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 3473/2021 - in cui lo stesso Daniele De Paolis è imputato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 314, 479, 480 e 323 c.p. tutti presuntivamente commessi nell'esercizio della funzione di presidente dell'Università Agraria di Civitavecchia - ha attribuito a Damiria Delmirani il potere di Presidente f.f..

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, tale delibera è stata emessa in violazione della legge e dello statuto, in quanto adottata da un CdA non legittimato ad operare essendosi sciolto per effetto della riduzione alla metà dei suoi componenti e per decadenza del presidente ai sensi dell'art. 2382 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto, nonché carente di potere, in quanto lo Statuto non prevede la nomina del Presidente f.f.; infine, la delibera è comunque inesistente in quanto mancante della sottoscrizione del Vice Presidente Renzo Crisostomi che aveva indetto l'assemblea.

Conseguentemente, sarebbero affette da invalidità riflessa tutte le ulteriori delibere successivamente adottate dal CdA presieduto da Damiria Delmirani, aventi ad oggetto rispettivamente: *"Approvazione bilancio di previsione 2022"*, *"Disciplina dell'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente"*, *"Contratto personale amministrativo ai sensi della legge n. 168/2017"*, *"Approvazione previsione di un'ulteriore ipotesi di perdita della qualità di socio"*, *"Conferimento di poteri rappresentativi alla Dott.ssa Damiria Delmirani"*, *"Approvazione Consuntivo 2021"* e *"Perdita della qualità di socio del sig. Erminio Pepe ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto"*.

Il ricorso è fondato.

Circa la legittimazione degli odierni ricorrenti, va rilevato che, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità *"Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato che non sia componente del medesimo organo"*

amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto" (cfr . Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 28/04/2011) 10-05-2011, n. 10188).

L'art. 2388 comma 4 c.c. prevede che *"Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378"*.

Quando, quindi, si tratta di deliberazioni di organi consiliari rispetto alle quali al socio o all'associato non compete alcun diritto di partecipazione diretta, proprio per questo, in tanto sono da lui impugnabili in quanto idonee a ledere una sua posizione soggettiva specificamente tutelata dall'ordinamento, come chiaramente esplicitato dal quarto comma dell'art. 2388 c.c..

In altre parole, l'associato che impugna una delibera del consiglio di amministrazione deve allegare e provare anche la lesione di un diritto suo proprio (sul quale l'atto si riflette negativamente, ma in modo immediato e diretto), essendo necessario ma non sufficiente che la deliberazione sia prospettata come *contra legem vel statuta*.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto che dal 31.3.2022 Delmirani, Camilletti e Luciani, usurpando le funzioni proprie dell'Assemblea dei soci e del CdA e agendo per un interesse non attribuibile all'Università o ai suoi soci, hanno posto in essere oltre 20 delibere, finalizzate in gran parte allo svolgimento di attività illecite, con danno economico all'associazione. Inoltre, grazie all'autolegittimazione attribuita a Delmirani, Erminio Pepe è stato pretestuosamente escluso dall'associazione, previa modifica dello Statuto *ad hoc* da parte dello stesso CdA.

Sotto quest'ultimo profilo, va senz'altro ritenuta sussistente la lesione di un diritto del singolo socio, quanto meno nella persona di Erminio Pepe, il quale ha sostenuto, in buona sostanza, di essere stato illegittimamente escluso dall'associazione per effetto delle delibere impugnate.

3. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, va rilevato che l'oggetto della delibera n. 4 del 31.3.2022 esula dalle competenze attribuite dallo Statuto al CdA, non essendo

previsto il potere di nominare il Presidente f.f., né la nomina di un Presidente f.f. risulta conforme alle previsioni dello Statuto dettate per l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di interdizione temporanea dall'ufficio del Presidente.

Ne deriva l'invalidità dell'attribuzione a Delmirani dei poteri di cui all'art. 11 dello Statuto e, conseguentemente, delle successive delibere sottoscritte dalla stessa nell'esercizio di tali poteri.

4. Quanto al *periculum in mora*, va rilevato come le delibere adottate dal CdA sotto la presidenza di Delmirani risultano orientate ad autolegittimare l'operato della stessa, laddove è stata ad esempio disposta la modifica dello statuto mediante l'inserimento, tra i poteri del CdA, proprio di quello volto alla nomina del Presidente facente funzioni e alla ratifica del precedente operato, ovvero ad eliminare pretestuosamente soci evidentemente ritenuti "scomodi": in tal senso va letta l'operazione con cui, dapprima il CdA ha introdotto nello statuto un'ipotesi di esclusione *ad hoc* del socio (delibera n. 10 del 27.7.2022) e, successivamente, invocando proprio tale disposizione, ha deliberato l'esclusione del socio Erminio Pepe, giustificata in base ad una presunta attività dannosa per l'Ente (delibera n. 21 del 6.12.2022). In proposito, va rilevato che la mancata costituzione in giudizio dell'Università impedisce a questo Tribunale di vagliare l'effettiva fondatezza delle allegazioni a carico di Erminio Pepe.

In conclusione, appare fondato il timore che un esiguo numero di consiglieri abbia assunto il controllo dell'agire dell'Ente, orientandolo in base ad interessi personali e di autolegittimazione, il tutto con possibile danno per l'Ente e, indirettamente, per i suoi soci.

Il ricorso merita quindi accoglimento, dovendo disporsi la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate.

Circa la richiesta nomina di un curatore speciale, deve disporsi la trasmissione degli atti al Presidente dell'Ufficio in quanto funzionalmente competente.

5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4,

comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Civitavecchia n. 4 del 31.3.2022, nn. 7, 8, 9, 10 del 27.7.2022, nn. 12 e 13 del 15.9.2022 e n. 21 del 6.12.2022;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti al Presidente dell'Ufficio ai fini dell'esame dell'istanza ex art. 78 c.p.c.;
- condanna l'Università Agraria di Civitavecchia al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.312,00, di cui € 2.026,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Civitavecchia, 21.3.2023

il Giudice

dott.ssa Giulia Sorrentino